

# **LA STARTUP INNOVATIVA**

**GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,  
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

## **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:**

- ✓ **DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012,**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99,**
- ✓ **e integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI:**

**<http://startup.registroimprese.it>**

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	3
STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO .....	6
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	8
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE .....	14
LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE .....	17
INDICAZIONI OPERATIVE .....	20
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA .....	27

## INTRODUZIONE

Nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla [sezione speciale](#) del registro delle imprese. Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

L'art. 25, comma 2, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una **definizione**:

*“... l'impresa startup innovativa, di seguito «**startup innovativa**», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.*

La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

- ✓ *“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;*
- ✓ *ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;*
- ✓ *a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;*
- ✓ *non distribuisce, e non ha distribuito, utili;*
- ✓ *ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;*
- ✓ *non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.*

Inoltre è richiesto che sia rispettato *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. *“le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è*

*assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;*

- 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;*
- 3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.*

Proseguendo nell'esame della normativa, l'art. 25, comma 3 dispone che:

*“le **società già costituite** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”*

Considerando le date di entrata in vigore del DL 179/2012 (20 ottobre 2012) e della legge 221/2012 (19 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina sulle startup innovative è regolata secondo il seguente schema:

<b>Data di costituzione dell'impresa</b>	<b>Durata massima di applicazione della disciplina</b>
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

---

La normativa introduce anche una definizione di **incubatore certificato** di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7). Tali valori sono stati fissati con il [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante “*Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013. Per questa tipologia d’impresa è possibile consultare la Guida analoga “*L’incubatore certificato*”.

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno (→ v. *capitolo successivo: Startup innovative – panoramica sulle misure di sostegno*), incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa (artt. 26-31).

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella [sezione speciale](#) del registro delle imprese.

## STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

1. **Esonero da diritti camerali e imposte di bollo** (art. 26): startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare 16/E](#) emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese (→ v. *capitolo successivo: Iscrizione nel registro delle imprese*).
2. **Gestione societaria flessibile** (art. 26): l'atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
3. **Facilitazioni nel ripianamento delle perdite** (art. 26): in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale** (art. 27; [guida](#)): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi **work for equity**. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione.
5. **Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato** (art. 27 bis; [decreto attuativo](#); [guida](#)): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
6. **Disciplina del lavoro tagliata su misura** (art. 28): la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)
7. **Facoltà di remunerazione flessibile** (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati

all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. Introduzione di **incentivi fiscali per investimenti in startup** (art. 29) provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell'imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ([decreto attuativo](#)): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale (*si veda il capitolo "Le startup innovative a vocazione sociale"*) e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (*si veda l'allegato del [decreto 30 gennaio 2014 sugli incentivi fiscali in cui si elencano i codici Ateco che qualificano questa tipologia di startup](#)*) : detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall'imponibile Ires al 27%. L'utilizzo del beneficio per l'anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità comunitaria.
9. Introduzione dell'**equity crowdfunding** (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso [portali online autorizzati](#).
10. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** (art. 30), un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
11. **Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE** (art. 30; [sito dedicato](#)): include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "[Carta Servizi Startup](#)" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.
12. **Fail-fast** (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.



## ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 prevede ai commi 8 e 9 dell'art. 25:

*“8. Per le startup innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.*

*9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la **sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa e dell'incubatore certificato** di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è **attestata mediante apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.”*

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese delle società già costituite e di nuova costituzione.

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
2. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di startup innovativa. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati “sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio”. A seguito della [circolare 16/E](#) emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che **l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio**;
3. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
4. le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale;
5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 12 della legge.



La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S2”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “32/STARTUP ED INCUBATORI”

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l’autocertificazione prevista dalla legge (in pdf/A-1 con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30): in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate nel modello “S2”, nel quadro “32/STARTUP ED INCUBATORI” le nuove informazioni previste per la startup. Queste si descriveranno utilizzando i seguenti codici. **Tutte le informazioni indicate nei codici successivi, tranne quelle di ricerca e sviluppo, vanno riportate**, anche se non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa):

- **028**: attività svolta (da indicare sempre), comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo.

Per l’impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla pag.13, punto 6.

- **029**: elenco delle società partecipate.
- **030**: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.
- **031**: indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
- **032**: elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- **033**: autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding; l’elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo “S”.

Nell’autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti (“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) ed i titolari delle partecipazioni nelle

holding presenti nell'elenco soci già iscritto ovvero nell'elenco soci trasmesso con il modulo "S" (v. esemplificazione sottostante)

Possono verificarsi i seguenti casi:

- a. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*;
- b. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato ma ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In questo caso l'autocertificazione deve indicare i fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding. La frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”*.  
L'elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie/holding e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare/i delle partecipazioni (sulla holding-socia v. anche quanto indicato nella pagina successiva).
- c. l'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In questo caso alla pratica deve essere allegato un modello S. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*;
- d. l'elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell'autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o*

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].”

L'elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie/holding e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare/i delle partecipazioni (sulla holding-socia v. anche quanto sotto indicato).

→  **Holding-socia di start-up innovativa e obbligo di trasparenza**

Se la holding-socia è iscritta in un registro delle imprese italiano e la compagine sociale della stessa è certificata in modo aggiornato, le autocertificazioni di cui alle lettere 'b' e 'd' possono essere rilasciate, in alternativa, con i seguenti contenuti semplificati:

Caso 'b' – *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che, alla data attuale, i titolari delle partecipazioni nella stessa sono pubblicati nel registro delle imprese di ... [indicare la provincia]”;*

Caso 'd' – *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che, alla data attuale, i titolari delle partecipazioni nella stessa sono pubblicati nel registro delle imprese di ... [indicare la provincia]”.*

L'autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, può anche essere allegata all'adempimento con un documento in pdf/A-1 sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *“Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell'elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ... gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di iscrizione dell'adempimento al registro delle imprese [v. sopra casi a) e b)] o con la data di invio telematico del modello S [v. sopra casi c) e d)]. L'autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati.

- **034:** nella descrizione corrispondente a questo codice, le startup a vocazione sociale indicheranno i settori di attività **esclusiva**, come da d. lgs. n. 155/2006, nei quali operano ( *si veda il capitolo “Le startup innovative a vocazione sociale”*).

- **035:** il possesso dei requisiti per l'identificazione di startup innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento in pdf/A-1 sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30 (v. modello allegato alla presente Guida). È sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 035 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: “*Dichiarazione possesso requisiti di startup innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa*”, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni semestre.

Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER UNA NUOVA SOCIETÀ**

L'iscrizione al registro segue le modalità previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL;
2. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. come illustrato in precedenza, la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria** per gli adempimenti nel registro delle imprese, **e dell'imposta di bollo** a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la circolare 16/E da parte dell'Agenzia delle Entrate, opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno d'iscrizione. L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
4. l'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del **sito internet** (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge;

6. per l'impresa neo costituita, nonché per l'impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Per l'iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico "S1", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro "32/STARTUP ED INCUBATORI".

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge (in pdf/A-1 con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30): in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico "S1" e nel modello "S". Si tratta di:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci.

Vanno invece indicate nel modello "S1", nel quadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione.

Queste si descriveranno utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita.

Come già accennato, per le imprese in esame è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni semestre. Inoltre l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. A questi adempimenti sono dedicati i paragrafi successivi.



## **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

### **PANORAMICA**

Il **comma 14** prescrive che la startup innovativa aggiorni con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 12), sia al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il **comma 15** dispone infine che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

La presente panoramica si è resa necessaria in seguito alla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, della [\*\*circolare 3672/C del 29 agosto 2014\*\*](#), che ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle startup innovative e agli incubatori certificati (la semplificazione, infatti, investe anche quest'ultima tipologia), riducendone – di fatto - da 3 a 2 il numero complessivo nel corso dell'anno solare.

È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.

Ad esempio: una startup innovativa (o un incubatore certificato) iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.

Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell'art. 25, mantenendo in ogni caso gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un adempimento per ogni semestre solare.

Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale possa essere effettuata unitamente

all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Ad esempio una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dal termine dell'esercizio) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell'attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2015.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno ricollegate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 il 28 agosto 2014, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2014 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

#### **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'aggiornamento semestrale ex comma 14 va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro.**"32/STARTUP ED INCUBATORI" **con i relativi codici da 028 a 034** (con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita), le sole nuove informazioni aggiornate. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl – fermo restando la selezione del codice '033' – perché l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di 'socio', nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

**Inoltre** nel riquadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" andrà **sempre** compilato il **codice 036** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:



**“Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – “Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa” - vanno aggiunte le parole: **“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”**. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 028 a 034.

### IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro **“32/STARTUP ED INCUBATORI”** cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge (in pdf/A-1 con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30): in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro “32/STARTUP ED INCUBATORI” andrà **sempre** compilato il **codice 035** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

**“Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.

L’autocertificazione allegata al modello S2 deve essere in formato pdf/A-1, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese e va codificata con il codice documento D30.

Come ampiamente illustrato in precedenza, questo adempimento può coesistere, **nella stessa pratica**, con l’adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese.

**La startup innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l’anno successivo rispetto all’anno di iscrizione.** Ad esempio, una startup iscritta alla sezione nel corso del 2013 deve presentare l’autodichiarazione dal 2014 (entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio 2013).

**La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.**

## LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

### NOZIONE, SETTORI E MAGGIORAZIONE NEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come *“le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”*.

I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. Per approfondimenti si consiglia di consultare il [testo](#) del decreto legislativo citato.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati (→ v. *“incentivi fiscali per investimenti in startup”* citati nel capitolo *“Panoramica sulle misure di sostegno”*).

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali”.

### MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO

Coerentemente con la [circolare 3677/C](#) emessa dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare *in via esclusiva* in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice O34 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un *“Documento di descrizione di impatto sociale”* da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita *“Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale”* disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, sezione [“Startup innovative”](#), paragrafo *“Modulistica e guide”*, e sul sito [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).

La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il *“Documento di descrizione di impatto sociale”* con cadenza annuale.

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata mediante il modulo allegato alla presente Guida e secondo le seguenti modalità:

- nel caso di **nuova società, o di società già costituita, che intenda iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle startup innovative** qualificandosi come startup innovativa a vocazione sociale, è necessario compilare l'apposita voce **034** nel modello "S1/S2", nel quadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012, dichiara che:

- opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  - indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  - dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
  - si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.
- nel caso di **startup innovativa già iscritta, come tale, nella sezione speciale del registro delle imprese**, l'impresa compila l'apposita voce **034** nel modello "S2", nel quadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida come al punto precedente.

Tale adempimento può essere presentato in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell'aggiornamento semestrale o al momento della conferma di possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, come illustrato nel capitolo precedente della presente Guida).

L'autocertificazione dev'essere accompagnata dal "*Documento di descrizione di impatto sociale*" citato in precedenza, salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da parte di nuove imprese: per quest'ultime, l'impatto sociale dovrà essere dimostrato presentando l'apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti.

Se, a seguito di regolare controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 31, comma 5 del DL 179/2012 (che nel caso delle startup innovative a vocazione sociale si estende anche all'esame del "Documento di descrizione di impatto sociale"), le autorità competenti dovessero rilevare l'insussistenza del carattere sociale derivante dall'operatività in uno dei settori di cui al decreto legislativo n. 155/2006, conseguirebbe la perdita dello status speciale di startup innovativa a vocazione sociale e delle relative maggiorazioni agli incentivi fiscali eventualmente assegnate all'investitore.

Si evidenzia, in particolare per le imprese già iscritte, che le notizie sull'attività economica già riportate nelle visure e nei certificati del registro delle imprese devono essere coerenti con i contenuti dell'autocertificazione che attesta lo svolgimento esclusivo dell'attività in

uno dei settori sopra indicati.

## INDICAZIONI OPERATIVE

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando il sistema ComunicaStarweb richiamabile dalla pagina "[Servizi: Sportello pratiche online](#)" di registroimprese.it. È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata.

L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.



The screenshot shows the website interface for 'Comunicazione Unica (ComUnica)'. The main content area is titled 'La Comunicazione Unica d'Impresa' and includes the following text:


Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.

In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per:

- richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
- aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL;
- chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica. Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le


Dopo la connessione a ComunicaStarweb ([starweb.infocamere.it](http://starweb.infocamere.it)), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione "Variazione" del Menu "Comunicazione Unica Impresa"; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria ed al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il bottone "Dati Impresa" viene automaticamente individuata l'impresa presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.



A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato: le voci che interessano ad una impresa startup sono nel gruppo “Startup innovativa / Incubatore certificato”.


### ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Dal gruppo “Startup innovativa / Incubatore certificato” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale Startup innovativa” e il bottone “Continua”.



Se l’impresa non ha ancora comunicato l’indirizzo del proprio sito Internet, sarà necessario farlo contestualmente, selezionando anche la voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”.

Nella pagina dedicata all'iscrizione alla Sezione è necessario indicare la data di avvio della startup innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla nuova norma:



The screenshot shows a web form titled "Pratica di Comunicazione Variazione" with a subtitle "Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa | Dichiarante". The form is divided into several sections, each with a text input field and a small icon on the right side of the field:

- Iscrizione alla Sezione Speciale**: "Avvio start-up innovativa dal:" followed by a text box.
- Eventuali ulteriori informazioni relative all'iscrizione**: A large text box.
- Attività e spese in ricerca e sviluppo**: A large text box.
- Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante**: A large text box.
- Elenco diritti privativa su proprietà industriale, intellettuale**: A large text box.
- Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca**: A large text box.
- Elenco società partecipate estere**: A large text box.
- Autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)**: A large text box.
- Start-up a vocazione sociale: settori di attività esclusive**: A large text box.

- l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l'elenco delle società partecipate estere;
- l'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding;



- i settori di attività esclusive in caso di Startup a vocazione sociale.


Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato PDF/A con firma digitale, con **codice documento D30** e descrizione **“STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.



Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

### AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI

Dal gruppo “Startup innovativa / Incubatore certificato” selezionare l'opzione “Aggiornamento informazioni Startup innovativa” e il bottone “Continua”.



Nella pagina seguente è necessario indicare la data di presentazione dell'adempimento al Registro delle Imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.

Pratica di Comunicazione Variazione

[Aggiornamento informazioni Start-up innovativa](#) | [Dichiarante](#) |

---

Aggiornamento informazioni start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, co

Aggiornamento in data: \*

Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte

---

Eventuali ulteriori informazioni

---

Attività e spese in ricerca e sviluppo

---

Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante

---

Elenco diritti privativa su proprietà industriale, intellettuale

---

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

---

Elenco società partecipate estere

---

Autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)

---

Start-up a vocazione sociale: settori di attività esclusive

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, si può selezionare il check box **“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”**.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

L'eventuale autocertificazione di veridicità relativa alle informazioni dell'elenco soci (adempimento semestrale da presentare solo nel caso di variazione dell'elenco già iscritto

nel registro delle imprese) va allegato con **codice documento D31** con descrizione **“STARTUP-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 179/12 ART.25 C.14)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d’invio si conclude con l’indicazione dell’esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

### CONFERMA REQUISITI

Dal gruppo “Startup innovativa / Incubatore certificato” selezionare l’opzione “Dichiarazione possesso dei requisiti” e il bottone “Continua”.

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese e selezionare nel campo “del possesso dei requisiti:” il valore “STARTUP INNOVATIVA”.

#### Pratica di Comunicazione Variazione

Dichiarazione possesso dei requisiti | Dichiarante |

---

Dichiarazione possesso dei requisiti

Conferma in data: \*  del possesso dei requisiti: \*

(art. 25 comma D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).

---

Ulteriori dettagli alla dichiarazione

**Allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con codice documento D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)" oppure con codice documento D32 "INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)".**

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa](#)  
[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato](#)

---

Note

Dati RI registratiIndietroAvantiSalva ParzialeSalva Totale

I campi contrassegnati con \* sono necessari per la registrazione.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Allegare l'autocertificazione con **codice documento D30** e descrizione **“STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)”** e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

**ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI  
IMPRESA STARTUP INNOVATIVA**

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante  
della società \_\_\_\_\_  
con sede a (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_)  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- B) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti (*apporte una croce su almeno una delle scelte seguenti*):
  - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e

sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012, dichiara che:

- opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**luogo (comune)**

**Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D30.**

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - **“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di

Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.